



COMUNE di PRATO SESIA

Provincia di Novara

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE

Approvato con atto CC. n. 12 del 16.4.2009

Modificato con atto CC. n. 1 del 11.1.2010

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI PRATO SESIA
ALLEGATO LETT. A) DELIBERAZIONE N.12 DEL C.C. 16.04.2009

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di garantire la salvaguardia del patrimonio e dell'assetto ambientale del territorio comunale attraverso l'applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse dell'agricoltura.

Art. 2

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati agli agenti municipali e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'Art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni. Al Sindaco spetta, inoltre, nei casi di urgenza, la facoltà di emettere ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali, interpoderali e vicinali ai sensi dell'art. 7 della L. 20/3/1865 N. 2248 All. E.

TITOLO II

Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali.

Capo I: del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.

Art. 3

E' proibito entrare e passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se non muniti di recinti e ripari. Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 465,00, oblazione in via breve euro 52,00.

Art. 4

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui, per legge o per servitù legittimamente acquisite o in forza di permesso temporaneo del proprietario e/o del conduttore debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi. In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma, ed i limiti consentiti della legge, dalla servitù a dal permesso temporaneo. Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 465,00, oblazione in via breve euro 52,00.

Art. 5

Il proprietario e/o conduttore, in casi speciali, estende per iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui fondi, affinché chi usufruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia; solo nel caso in cui il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto. Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 465,00, oblazione in via breve euro 52,00.

Art. 6

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal Codice Civile e dalle leggi speciali (in particolare dalla L.R. 60/79 modificata con L.R. 80/80 e dalla L.R. 32/82 modificata con L.R. 29/84).

Art. 7 Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati. Nei boschi di proprietà comunale è consentito l'accesso pedonale e veicolare (sulle strade esistenti) fatti

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI PRATO SESIA
ALLEGATO LETT. A) DELIBERAZIONE N.12 DEL C.C. 16.04.2009

salvi eventuali divieti particolari che saranno resi manifesti al pubblico mediante apposita segnaletica verticale Sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 465,00, oblazione in via breve euro 52,00.

**Capo II: dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare
dall'esercizio di talune operazioni agricole.**

Art. 8

Chiunque proceda all'accensione di fuochi deve usare le necessarie cautele utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possano creare pericolo a case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili; comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

E' vietato accendere stoppie e altro materiale infiammabile lungo i cigli delle strade pubbliche (comunali, provinciali ecc.) ed in pieno campo per evitare che il fumo prodotto dalla combustione riduca ed impedisca la visibilità al transito sulla strada; sarà consentito solo a distanza tale che non pregiudichi la buona visibilità su detta strada. Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 516,00, oblazione in via breve euro 103,00.

Capo III: disciplina dello spandimento su terreno dei liquami

Art. 9

Cautele

Il committente o il titolare del servizio di trasporto di reflui autospurgati deve osservare durante le operazioni di carico, trasporto e scarico tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed adottare le cautele necessarie ed evitare che tali operazioni possano provocare danni igienico-sanitari e ambientali.

Nel caso di fuoriuscita accidentale, il titolare del servizio di trasporto deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale nonché il Sindaco quale Autorità sanitaria locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti. Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 516,00, oblazione in via breve euro 103,00.

Art. 10

Definizione di terreno e di suolo non adibito ad uso agricolo.

Per terreno agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale è direttamente od indirettamente, utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è oggetto di commercio; si intende altresì qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola, di silvicoltura o di creazione e mantenimento del verde

Per suolo non adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie non compresa nella definizione di cui al comma 1 fatte salve le destinazioni che potranno essere definite dalla programmazione agricola del territorio.

Art. 11

Definizioni dello spandimento sul terreno.

Possono essere ammessi allo spandimento su terreno esclusivamente i liquami derivanti da attività agricole o ad esse assimilabili come da legge regionale di riferimento o autorizzate ai sensi delle leggi in materia. L'assimilabilità, è stabilità in sede di rilascio dell'autorizzazione in relazione ai cicli produttivi da cui originano i liquami e alle caratteristiche quali-quantitative dei liquami stessi. Il titolare dell'insediamento civile o produttivo da cui derivano i liquami è tenuto a richiedere l'autorizzazione allo spandimento alla Provincia territorialmente competente.

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI PRATO SESIA
ALLEGATO LETT. A) DELIBERAZIONE N.12 DEL C.C. 16.04.2009

Art. 12

Divieto di spandimento.

Lo spandimento dei liquami è vietato:

- a) sul suolo non adibito ad uso agricolo;
- b) nelle aree di cava;
- c) nelle aree di rispetto dell'abitato previste dagli strumenti urbanistici;
- d) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a 200 metri;
- e) nelle aree ove le falde idriche interessano la stato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera della falda idrica disti meno di m 1,50 dal piano di campagna;
- f) nelle aree di distanza inferiore a m. 1,50 dai corpi idrici superficiali;
- g) nelle aree con pendenze superiori a 15%;
- h) nelle aree franose e geologicamente instabili;
- i) nelle aree costituenti casse di espansione fluviale.

E' infine vietato sui terreni a coltivazione orticola e di piccoli frutti in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 516,00, oblazione in via breve euro 103,00.

Art. 13

Tutte le stalle, ad eccezione di quelle a stabulazione libera, devono essere fornite di concimaia che deve essere costruita a regola d'arte e d'igiene, con canale raccoglitore affluente nel pozzo nero a pareti e fondo impermeabile per la tenuta dei liquidi scolati. Chiunque tenga in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia per il deposito del letame e a conservare la stessa in perfetto stato di funzionamento.

Il trasporto del letame dovrà avvenire in carri idonei in modo da evitare ogni dispersione.

Lo spurgo dei pozzi neri e dei serbatoi di rifiuti dovrà essere fatto con sistemi idonei ed inodori. Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 516,00, oblazione in via breve euro 103,00.

Capo IV: dell'appropriazione indebita di prodotti.

Art. 14

Con richiamo all'art. 626 n.3 del Codice Penale, è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Il permesso deve risultare da atto scritto, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti di polizia.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

Sanzione Amministrativa da euro 77,47 a euro 464,81, oblazione in via breve euro 51,65.

Art. 15

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi.

L'apicoltore che dovesse raccogliere dei propri alveari sui fondi altrui deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alle colture ed alle piante.

Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 465,00, oblazione in via breve euro 52,00.

Art. 16

Gli agenti di polizia municipale, incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, devono accompagnare al locale Ufficio di Polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano colte in flagrante di reato e che trovandosi nelle condizioni indicate dagli art. 707, 708 del Codice Penale e che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollami, legna, frutta, cereali ed altri prodotti del la terra di cui non stano in grado di giustificarne la provenienza.

Capo V – Dell’esercizio dell’agricoltura nelle fasce di rispetto dei pozzi comunali

Art. 17

In base all’art. 6 del D.P.R. n. 236/88 e successive modificazioni, al fine di salvaguardare l’area attorno ai pozzi dell’acquedotto, si ritiene opportuna una regolamentazione delle attività agricole come di seguito specificato:

- all’interno delle zone di rispetto attorno ai pozzi comunali, le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per il territorio e al Comune di Prato Sesia, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.
- Sarà compito del Comune d’intesa con l’A.R.P.A. e il Dipartimento prevenzione dell’A.S.L. VC verificare che le attività agricole interessanti le zone di rispetto allargate siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola ed applicare le eventuali sanzioni di legge.

TITOLO III

Norme relative al pascolo.

Capo I: del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.

Art. 18

Nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca dell’anno, senza essere muniti di permesso scritto dal conduttore del fondo. Il permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto.

I conduttori di pascolo devono prestare particolare attenzione alle reti di scolo delle acque, che devono essere lasciate in perfette condizioni dopo il passaggio degli animali, evitando che gli stessi scavalchino i fossi e con gli zoccoli provochino frane alle sponde e conseguenti ostruzioni dei fossi.

Art. 19 ⁽¹⁾

Il pascolo vagante di mandrie e greggi è limitato in via esclusiva alla parte del territorio comunale compresa nella fascia di terreni costeggianti le sponde del fiume Sesia e meglio dettagliata nella planimetria inserita nell’allegato A del presente Regolamento così come disposto con Delibera della Giunta Comunale n. 43/09, previa comunque l’acquisizione da parte dei conduttori di pascolo, di tutte le necessarie autorizzazioni ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Sanzione Amministrativa dal euro 77,00 a euro 516,00, oblazione in via breve euro 103,00.

Art. 20

Con richiamo all’art. 2052 del Codice Civile e all’Art. 672 del Codice penale, è vietato lasciare bestie al pascolo sui fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza la necessaria custodia; inoltre eventuali danni causati alle proprietà confinanti e/o ai recinti elettrificati, dovranno essere riconosciuti dai proprietari e/o conduttori del bestiame.

Art.21

Il pascolo, durante le ore di notte, è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare danni che, per la sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti. Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 516,00, oblazione in via breve euro 103,00.

Art. 22

Coloro che transitano con mandrie e greggi devono curare che almeno la metà della strada resti libera, che gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla cavezza o con mezzi idonei e durante la notte devono essere preceduti e seguiti con opportuni mezzi luminosi. Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 516,00, oblazione in via breve euro 103,00.

⁽¹⁾ Articolo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11.01.2010.

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI PRATO SESIA
ALLEGATO LETT. A) DELIBERAZIONE N.12 DEL C.C. 16.04.2009

Art. 23

E' vietato tassativamente l'abbandono di animali morti o morenti lungo il tragitto osservato dai conduttori del bestiame; inoltre devono essere accuratamente rimossi dagli stessi conduttori del bestiame, i resti dei bivacchi.

Capo II: del bestiame trovato incustodito.

Art. 24

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno e della spesa patiti dall'ente o dai privati.

Capo III: spostamento degli animali - pascolo vagante

Art. 25

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto conforme all'allegato 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954 n. 320, nel quale, oltre l'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzati ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. Qualsiasi spostamento del gregge, entro i confini del territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 516,00, oblazione in via breve euro 103,00.

Art. 26

Coloro che nel Comune concedano ricetto a mandrie o greggi provenienti da altri Comuni sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso all'arrivo delle medesime. Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 516,00, oblazione in via breve euro 103,00.

Norme relative alla protezione degli animali

Capo I: del trattamento degli animali

Art. 27

Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale, è vietato infierire verso gli animali, maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente. Gli animali che si trasportano sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è, perciò, vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire. E' vietata la custodia di animali in locali e luoghi malsani e inadatti. Sono vietati metodi inumani e tormentosi di macellazione

Art. 28

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciata immediatamente al Sindaco. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 246 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265.

Art. 29

E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci ecc. Solo nel caso in cui gli stessi si rendessero molesti a qualche coltura sarà fatta domanda all'Ufficio Provinciale della caccia a all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli ove occorra, senza ucciderli o distruggerli in conformità alle leggi.

TITOLO V

Norme per la conservazione del patrimonio naturale e ambientale

Capo I: tutela ambientale

Art. 30

E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura su tutto il territorio comunale, lungo le strade e le relative piazze ed in ogni altro luogo pubblico salvo che nei luoghi appositamente indicati e riservati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 31

E' vietato compiere con mezzi motorizzati non agricoli percorsi fuori strada. E', inoltre, vietato esercitare attività ricreative e sportive con mezzi fuori strada sulle strade interpoderali, vicinali e comunali salvo specifica autorizzazione.

Capo II: tutela della flora spontanea.

Art. 32

In riferimento alla L.R. 32/82 e successiva modifica L.R. 29/94, la cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie e di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

La vegetazione spontanea prodottasi nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta salvo che nel suo successivo sviluppo comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi (complesso di individui di diversa specie che convivono in uno stesso ambiente) e del regolare deflusso delle acque per cui il Comune e la Provincia promuovono e autorizzano il taglio e lo sfoltimento della vegetazione.

Art. 33

La flora protetta è compresa in appositi elenchi predisposti dal Presidente della Giunta Regionale, per la raccolta, il commercio e l'asportazione si richiama alla Legge regionale n. 32 del 2,11.1982, modificata con Legge regionale n. 29 del 21.6.84.

Art. 34

Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco delle specie vegetali a protezione assoluta.

I divieti ed i limiti di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

Capo III: raccolta dei prodotti del sottobosco.

Art. 35

Ai fini del presente regolamento sono considerati prodotti del sottobosco:

- a - funghi epigei, anche non commestibili
- b - funghi ipogei (tartufi)
- c - i muschi
- d - le fragole
- e - i lamponi
- f - i mirtilli
- g - le bacche di ginepro

per la raccolta dei quali si rinvia alla normativa regionale.

TITOLO VI

Norme relative alla gestione del patrimonio forestale.

Art. 36

Non sono soggetti ad autorizzazione del Corpo Forestale i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scavalatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco

Art. 37

E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico.

Art. 38

Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l'Autorità Comunale, d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge n. 987 del 18.6.1931 recante "Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modifiche".

Art. 39

Salvo le disposizioni dettate dalla legge 987/1931 e successive modifiche e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700 e modificato con R.D. 2.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante ad all'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, la comparsa di insetti nocivi, crittogame e comunque malattie e deperimenti vegetativi che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli organi tecnici predetti

Art. 40

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Art. 41

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possono recare danno all'uomo o agli animali domestici di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta "CAMPO (o prato) AVVELENATO"

Art. 42

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

Art. 43

Nei terreni non soggetti a coltura agraria è vietato strappare e scavare radici, rizomi, bulbi e tuberi di piante appartenenti alla flora spontanea. E' tuttavia consentita la raccolta delle rosette fogliari, getti e innovazioni delle cosiddette "erbe mangerecce" o "da insalata" anche se operata in zone dichiarate protette. E' consentita la raccolta di fiori spontanei per uso personale.

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI PRATO SESIA
ALLEGATO LETT. A) DELIBERAZIONE N.12 DEL C.C. 16.04.2009

Art. 44

E' fatto obbligo a chiunque trasporti e commerci "alberi di Natale" anche se isolati, di munirsi di uno speciale permesso da rilasciarsi dall'Autorità Forestale. Le infrazioni al presente articolo saranno punite ai sensi delle leggi vigenti e comportano il sequestro della merce.

TITOLO VII

Norme per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.

Art. 45

La prevenzione, l'avvistamento e lo spegnimento degli incendi boschivi è affidato al Corpo Forestale che si avvale del personale appartenente al corpo stesso e di quello regionale formato dalle guardie di polizia locale e rurale nonché dalla Protezione Civile e dai gruppi all'uopo predisposti.

Art. 46

Le zone boschive distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio e saranno censite in appositi elenchi nel rispetto della normative vigenti.

Art. 47

Chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato od incustodito è obbligato a segnalarlo immediatamente alla più vicina stazione del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco o degli altri corpi di polizia, in modo che venga organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Art. 48

Dal 10 novembre al 30 aprile sono vietate in tutti i terreni boscati e cespugliati ed entro i 100 metri da essi l'accensione di fuochi e le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio. A tale divieto non sono tenuti coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi, nel qualcaso gli interessati devono attenersi alle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 49

I proprietari dei fondi debbono provvedere regolarmente a tutte le necessarie operazioni di pulizia degli stessi al fine di prevenire che i residui vegetali possano diventare fonte di sviluppo di incendi; è vietato pertanto il totale abbandono dei fondi, causa di incendi, allagamenti, frane ecc.

TITOLO VIII

Disposizioni relative alla prevenzione degli incendi nei fabbricati rurali

Art. 50

Nelle stalle, nei fienili, nei depositi di legna, carbone, paglia e altra materiale infiammabile è rigorosamente vietato fumare.

Art. 51

I locali destinati a deposito di carburante devono essere costruiti rispettando le norme di legge che regolano la materia. E fatto obbligo di disporre di almeno un estintore a schiuma ed è severamente vietato fumare e procedere al rifornimento del combustibile alle macchine con il motore acceso.

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI PRATO SESIA
ALLEGATO LETT. A) DELIBERAZIONE N.12 DEL C.C. 16.04.2009

Art. 52

Per quanto riguarda l'uso e la conservazione di materiale esplosivo e infiammabile da impiegarsi nei lavori agricoli devono essere osservate le leggi di Pubblica Sicurezza,

Art. 53

In caso di incendio i presenti sono tenuti a prestare la loro opera prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco e se richiesta dopo, per le operazioni di spegnimento.

Art. 54

Ove occorre costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive e infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773 , del regolamento approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e relative successive modificazioni, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31.7. 1934 (G.U. 26.9.1934 n. 228) e 12.5.1937 (G.U. 24.6.1937 n . 145) contenenti “norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali”.

TITOLO IX

Altre disposizioni di tagli di piante e loro distanze dai confini.

Art. 55

Si ricordano le norme stabilite dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche 25.7.1904 n. 523, riguardante il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti.

Sono vietati in modo assoluto, i lavori sulle acque pubbliche, sponda e difese, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di mt. 9 dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, per rivi, i canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde. Sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale permesso del Servizio OO.PP. della Regione e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni adiacenti ai corsi d'acqua a distanza inferiore di mt 100 dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96 lett. C della legge 25.7.1904 n. 523 e salvo casi particolari a discrezione dell'Amministrazione comunale.

Art. 56

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali del Comune e delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento, previste dagli art. 43 e seguenti del R.D. 26.2.1928. n. 332. In mancanza di tale regolamento, si osserveranno le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli contenute nel R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, nel rispettivo regolamento approvato con R.D. 16.5.1926 n. 1126 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate per la Provincia.

Art. 57

Per la messa a dimora di piante dovranno essere osservate le seguenti distanze dai confini:

- a. Metri sei per gli alberi di alto fusto in pieno campo.
Si intende per pieno campo il terreno suscettibile di coltura agraria adiacente a terreno coltivato.
Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i platani, i pioppi e simili.
- b. Metri 3 (tre) per gli alberi di non alto fusto.
Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad un'altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.
- c. Lungo le strade comunali, interpoderali e vicinali le piantagioni di qualsiasi tipo debbono essere tenute ad una distanza di metri 6 (sei) dal confine stradale.

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI PRATO SESIA
ALLEGATO LETT. A) DELIBERAZIONE N.12 DEL C.C. 16.04.2009

- d. Metri 1,50 (uno e mezzo) dal confine delle proprietà o dal confine stradale (come individuato dall'art. 3 comma 10 del Codice della strada – D.Lgs. 285/92) per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto e ornamentali di altezza non superiore a due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di almeno due metri qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo.
- e. I vivai delle piante di cui al presente articolo debbono essere collocati a distanza non inferiore a metri tre dal confine stradale. La distanza deve essere non inferiore a metri uno e mezzo dal confine stradale lungo le strade comunali, interpoderali e vicinali. I vivai stessi devono essere estirpati completamente dopo tre anni dalla piantagione se hanno raggiunto i tre metri d'altezza se non devono essere estirpati anche prima dei tre anni, se hanno raggiunto tre metri d'altezza.
- f. Le piante che nascono spontaneamente a distanza inferiore a quelle indicate nei precedenti paragrafi, devono essere estirpate qualora il confinante lo esiga, o qualora costituiscano intralcio per la libera circolazione dei mezzi agricoli.
- g. Il vicino può esigere l'estirpazione degli alberi a coltura industriale contemplati nel paragrafo a. posti in pieno campo, dal momento in cui questi abbiano raggiunto la maturazione tecnica che è stabilita per ogni essenza e zona dall'Ispettorato forestale.
- h. I proprietari di fondi non coltivati sono tenuti a provvedere a tutte le operazioni necessarie affinché alberi, rami o comunque vegetazione spontanea non siano causa di danni alle coltivazioni vicine.
- i. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le disposizioni del Codice Civile. Sono consentite deroghe ai commi precedenti qualora vi sia l'accordo scritto tra le parti confinanti. Tale distanza, comunque, non può essere inferiore ai limiti imposti dal Codice Civile.

TITOLO X

I Presidi Sanitari

Capo I: Acquisto ed utilizzo

Art. 58

L'acquisto dei presidi sanitari della I e II classe può essere fatto da chi ha compiuto il 18° anno di età ed impieghi lui stesso il presidio sanitario acquistato per il trattamento di coltivazioni proprie o di conto terzi e sia in possesso di apposito certificato di abilitazione rilasciato all'Ispettorato Provinciale Agrario.

Art. 59

I presidi sanitari devono essere venduti da personale ed in locali autorizzati, E' vietata la vendita ambulante ed allo stato sfuso e cioè non chiusi nella confezione originale. Quelli della I e II classe vanno tenuti chiusi a chiave in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici.

Art. 60

E' vietato trattare le colture con prodotti non registrati o usarli per colture diverse da quelle per le quali avevano ottenuto l'autorizzazione. Si devono osservare scrupolosamente le dosi di impiego e i tempi di carenza (intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento ed il raccolto). E' necessario apportare nei campi trattati con presidi sanitari di I e II classe, cartelli con la testa di morto e la scritta "VELENO".

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI PRATO SESIA
ALLEGATO LETT. A) DELIBERAZIONE N.12 DEL C.C. 16.04.2009

Art. 61

I recipienti ed i contenitori dovranno, dopo l'uso, essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non possono essere abbandonati. Nei confronti dei trasgressori verranno senz'altro promossi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Capo II: Impiego di presidi sanitari con mezzi meccanici.

Art. 62 - Comunicazione preventiva

Deve essere data comunicazione preventiva al Servizio di Igiene Pubblica dei programmi dei trattamenti che utilizzano presidi sanitari di I e II classe tossicologia ad esclusione di quelli svolti su colture destinate ad esclusivo consumo del nucleo familiare e comunque non superiori a 1 ettaro.

Art. 63 - Rifiuti agricoli

E' severamente vietato abbandonare e bruciare in qualsivoglia luogo di campagna ed altresì nei confini della propria azienda agricola, sacchi di plastica (o materiali similari) di concimi, mangimi e qualsiasi prodotto, nonché imballaggi della stessa natura. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti.

Art. 64 - Condizioni in cui il trattamento deve avvenire – (I e II classe)

Le condizioni meteorologiche devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare.

Devono essere apposte, durante il trattamento e durante l'intervallo di agibilità, la segnalazione del divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati e la segnalazione della durata dell'intervallo di agibilità, se previsto per il presidio sanitario utilizzato. La distanza dalle abitazioni e dagli orti deve essere tale da evitare qualunque molestia anche in rapporto alle condizioni meteorologiche. Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuali necessari a seconda delle modalità di trattamento. Devono essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.

Art. 65 - Modalità di preparazione delle miscele.

Devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette di prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuati per gli addetti. Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione. I contenitori andranno raccolti e smaltiti, ai sensi del D.P.R. n. 915/82 e successiva normativa tecnica.

Art. 66 - Modalità di conservazione

I presidi sanitari appartenenti alla I e II classe tossicologica devono essere conservati in appositi locali o armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave. I presidi di III e IV classe devono essere conservati separati dai primi, in luogo chiuso, ben aerato e riparato, inaccessibile ai bambini ed agli estranei

Art. 67 - Trattamenti post-raccolta

Chiunque, in forma singola o associata, intenda procedere all'impiego di sostanze chimiche su prodotti destinati all'alimentazione umana, durante il periodo di stoccaggio e conservazione al fine di migliorarne l'efficacia, è tenuto a darne preventiva segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica.

Detta comunicazione deve contenere:

1. i dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante dall'azienda;
2. l'indicazione della sostanza chimica che si intende utilizzare ed il numero di registrazione ministeriale;
3. il quantitativo previsto ed il tipo di derrate alimentari in causa;
4. le modalità del trattamento e le misure cautelative che si intendono adottare per evitare ogni possibile danno agli addetti ed alla salute pubblica.

Prima dell'immissione sul mercato di queste derrate alimentari dovrà essere preventivamente avvisato il Servizio di Igiene Pubblica affinché disponga gli opportuni accertamenti. Lo Stesso servizio può disporre il divieto di commercializzare dei prodotti in questione fino all'espletamento dei controlli ispettivi e delle eventuali analisi di laboratorio.

Capo III: Controllo e vigilanza

Art. 68

Al servizio di Igiene Pubblica, congiuntamente al Servizio Veterinario per le parti di rispettiva competenza, spetta il controllo e la vigilanza, perché vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali di aziende dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, durante i trattamenti. Il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., tramite i suoi operatori con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, può svolgere controlli e prelevare dei prodotti utilizzati.

Qualora riscontri l'impiego di sostanze non autorizzate l'operatore deve disporre il sequestro cautelativo delle sostanze suddette.

Nei casi invece di riscontro di irregolarità nell'esecuzione delle operazioni, può disporre la sospensione.

In entrambi i casi deve essere data comunicazione immediata al Sindaco del Comune interessato per la conferma dei provvedimenti urgenti adottati.

Qualora abbiano a verificarsi incidenti di qualsiasi natura nel corso del trattamento, l'operatore deve avvisare i Servizi della A.S.L. interessati. Inoltre da parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. sono svolti controlli sulle modalità di conservazione degli antiparassitari, preparazione e travaso delle miscele.

TITOLO XI

Acque e strade

Art. 69

E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle. Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 516,00, oblazione in via breve euro 103,00.

Art. 70

Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli. Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 516,00, oblazione in via breve euro 103,00.

Art. 71

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi a per altro uso domestico. Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 516,00, oblazione in via breve euro 103,00.

Art. 72

Non è permesso convogliare nei pozzi d'acqua, sia pubblici che privati materie putride o sostanze nocive (Art. 319/76).

Art. 73

A norma dell'art. 132 del Codice Penale, nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i fossi che servono alla raccolta delle acque di qualsiasi provenienza, se non nei limiti dei propri diritti, lo stesso dicasi dei canali di scolo.

Art. 74

I fossi di scolo su suolo privato oppure situati lungo le strade di qualsiasi specie, dovranno essere periodicamente spurgati in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Il materiale che risulta dalla spurgo dei fossi ecc. temporaneamente depositato lungo il ciglio delle strade pubbliche costeggiate da detti fossi, deve essere rimosso a cura e spese di chi effettua lo spurgo entro il termine massimo di quarantotto ore. In caso di inadempimento, il Comune provvederà alla rimozione a spese del contravventore.

Art. 75

E' vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie e scavamenti negli alvei dei fiumi, torrenti o scolatori, fatte salve le concessioni autorizzate.

Art. 76

E' vietato sul suolo delle strade comunali, interpoderali e vicinali fare opere e depositi che pregiudichino il libero transito e ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso. E' pure vietato condurre a strascico legnami e materiali od il transito di mezzi meccanici che compromettano o danneggino il buon stato delle strade e dei manufatti.

Art. 77

I proprietari e affittuari di fondi agricoli che, per motivi di lavoro imbrattano con fango, terra e detriti le strade comunali, interpoderali e vicinali, sono tenuti a ripulire e a rimuovere quanto lasciato dalle macchine agricole. Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 465,00, oblazione in via breve euro 52,00.

Nelle lavorazioni agricole dei fondi confinanti con le strade comunali, interpoderali e vicinali, non si deve occupare il sedime stradale.

Art. 78

I proprietari dei fondi hanno l'obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere a danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il ciglio della strada. Sanzione Amministrativa da euro 77,00 a euro 465,00, oblazione in via breve euro 52,00.

Art. 79

I proprietari di fondi siti in qualunque parte del territorio comunale, hanno il dovere di effettuare periodicamente tutte le operazioni necessarie al fine di prevenire gli allagamenti del territorio, provvedendo quindi alla manutenzione dei fossi di scolo e delle strade interpoderali.

TITOLO XII

Case rurali e pertinenze

Art. 80 - Norme generali e definizione

Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento. Per casa rurale o colonica si intende una costruzione destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze a più corpi separati, Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella funzionale aziendale.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione se si tratta di case rurali bi-funzionali a corpo unico di fabbrica, non devono avere aperture sulla stessa facciata ove insistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore ai m. 3 in linea orizzontale.

Nel nuovo e nel ristrutturato non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali contigui con strutture di sufficiente spessore tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni. I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti dal presente Regolamento (alloggi collettivi...)

Art. 81 - Requisiti delle aree libere

I cortili, le aie, gli orti od i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa; in ogni casa rurale anche già esistente deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Art. 82 - Locali per lavorazioni e depositi

I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni a manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata devono essere ubicati in locali diversi da quelli di abitazione. I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben areati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ratticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, oli minerali e carburanti.

Art. 83 - Dotazione di acqua potabile

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente sicuramente potabile. Nei casi in cui non è disponibile acqua condotta, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo riconosciuta potabile, con impianto di sollevamento a motore. I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento e con il rispetto delle distanze di cui al D.P.R. 236/88.

Art. 84 - Scarichi

Lo scarico delle acque usate, anche nelle case già esistenti, deve essere fatto con tubazione impermeabile ed in modo da evitare esalazioni e infiltrazioni. Dette acque devono essere convogliate negli appositi sistemi di raccolta e smaltimento.

Art. 85 - Ricoveri per animali: procedure

La costruzione dei ricoveri per animali è soggetta a concessione-edilizia da parte del Sindaco che la concede, sentito il parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica per quanto attiene le competenze in materia di igiene- del suolo e dell'abitato e del responsabile del Servizio Veterinario sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali, nel rispetto delle norme del vigente Regolamento del Sindaco, che la rilascia previo accertamento favorevole del responsabile del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica per le rispettive competenze.

L'autorizzazione alla gestione deve indicare la o le specie di animali nonché il numero dei capi svezziati che possono essere ricoverati.

Trattandosi di:

- allevamento di suini annessi a caseifici a ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti a carattere industriale a commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da privati e Enti a scopo di ricovero, di commercio a di addestramento;
- allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;

detta autorizzazione è subordinata al nulla osta del Presidente della Giunta Regionale, previsto dell'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 520.

Art. 86 - Caratteristiche generali dei recinti

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Art. 87 - Caratteristica dei ricoveri

I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo e da vespaio ventilato almeno a ciottolame e con idonea pendenza verso canaletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con il pozzo nero o la fognatura statico-dinamica. Devono avere una cubatura interna di almeno mc. 30 per i capi di grossa taglia, 20 mc. per animali di media taglia (ovini, suini), e di almeno mc. 2 per volatili e piccoli mammiferi allevati.

Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie finestrata apribile. Per le porcilaie e per le stalle la superficie finestrata dovrà essere pari ad almeno 1/10 della superficie lorda della stalla e le finestre devono essere del tipo a "vasistas" e comunque devono garantire un adeguato ricambio di aria. La ventilazione dell'ambiente comunque intensificata anche mediante canne di ventilazione attraverso il soffitto, di diametro di almeno cm. 30 prevedendone una ogni 120 mc. di stalla. L'altezza netta interna dei locali deve essere di almeno m. 3,50. Le pareti devono presentare uno zoccolo lavabile alto almeno m. 1,50. I locali di ricovero degli animali devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

Art. 88 - Presenza di animali nell'abitato

Non è ammessa la presenza di nuovi allevamenti di animali nell'abitato. E' consentito detenere presso la propria abitazione esclusivamente animali da compagnia e/o guardia (cani, gatti, ecc...) compatibilmente con i Regolamenti condominiali. In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato.

Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse per entità e qualità da quelle strettamente connesse all'uso familiare.

Al fine della utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di 50 avicoli (polli, tacchini, ecc.), 50 conigli, 2 bovini 2 suini, 2 equini, 4 ovini. E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 60 capi. In tale evenienza gli animali di media e grossa taglia non dovranno superare il numero di 4.

Le valutazioni a tale riguardo sono di competenza del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 89 - Autorizzazione alla detenzione di animali nell'abitato

Coloro che intendono detenere nell'abitato gli animali di cui all'art. 88 devono darne comunicazione al Sindaco che si avvale del Servizio di Igiene Pubblica per le eventuali verifiche di compatibilità. Il Servizio di Igiene Pubblica, per la valutazione della compatibilità relativa alla presenza di animali nel centro abitato, dovrà tenere in considerazione:

- l'idoneità degli impianti di stabulazione;
- la distanza dalle proprietà adiacenti in rapporto alla diffusione di rumori ed odori; gli impianti di stabulazione in ogni caso devono distare non meno di 10 metri dalle abitazioni vicinali;
- le modalità di stoccaggio ed allontanamento dei rifiuti organici.

Art. 90 - Ubicazione delle concimaie

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine e in genere tutti i depositi di rifiuto devono essere ubicati alle distanze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia, rispetto ai pozzi o da qualsiasi altro serbatoio e conduttura di acqua potabile. E' vietato lo spandimento del liquame sul terreno se non è preceduto da un periodo di fermentazione nella concimaia atto a ridurre la molestia conseguente allo spandimento.

Art. 91 - Locale per la raccolta del latte: requisiti.

Il locale per la raccolta del latte salvo le particolari caratteristiche previste dal D.P.R. 9 maggio 1929, n. 994 deve essere separato dalla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e lavabile fino ad una altezza di m. 2,00, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, almeno il lavandino per gli operatori.

Art. 92 - Abbeveratoi e vasche di lavaggio

Le acque degli abbeveratoi e quelle usate per il lavaggio e rinfrescaggio degli ortaggi devono essere convogliate a sufficiente distanza a valle dei pozzi e possono essere disperse nel sottosuolo tramite pozzi perdenti. Le suddette attrezzature devono essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di recupero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m. 25 del pozzo.

TITOLO XIII

Sanzioni

Art. 93 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni non costituenti reato e per le quali non è prevista sanzione dalla norma violata, dal presente regolamento e dalle norme vigenti, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 77,47 ad un massimo di euro 516,46.

Ai sensi dall'art. 107 del T.U. 3 marzo 1943, n. 1383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate mediante versamento da parte del trasgressore di una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita limitatamente a quelle categorie di violazioni per le quali le norme del presente regolamento ammettono l'oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicherebbero le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per le violazioni per le quali le norme del presente regolamento non prevedono l'oblazione si applicherà la procedura di cui all'art. 107 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 1383 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 94 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 Giugno 1990 n. 142.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 95 - Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge 8.6.90 n. 142, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale e da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da euro 77,47 a euro 516,46, oblazione euro 103,29.

Art. 96 - Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono e furono destinate a commettere l'infrazione e debbano procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.7.1982, n. 571. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 97 - Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni riparazioni a ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 98 - Risarcimento danni

Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente articolo 93 alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce.

TITOLO XIV

Disposizioni transitorie

Art. 99 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.